



*Arma dei Carabinieri*

**autostrade** // per l'italia

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**L'ARMA DEI CARABINIERI**  
**E**  
**AUTOSTRADE PER L'ITALIA**

IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Teo Luzi, di seguito anche "l'ARMA", e AUTOSTRADE PER L'ITALIA, nella persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Roberto Tomasi, di seguito "ASPI",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*,

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO il paragrafo 1.1. dell'*Allegato* alla "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*" (D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno), che demanda, alla *Specialità della polizia stradale* della Polizia di Stato, lo svolgimento in autostrada, in via esclusiva, dei servizi di polizia stradale in ragione dell'elevata e specifica capacità di operare in tale peculiare contesto, acquisita e consolidata nel tempo;

VISTO l'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "*Nuovo codice della strada*", che attribuisce, in via principale, alla Polizia Stradale della Polizia di Stato l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, "*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", che ha attribuito ai Carabinieri per la Tutela del Lavoro i medesimi poteri attribuiti al personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*" e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale "*La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente*";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*", con particolare riferimento all'articolo 47 ("*Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia*");

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e in particolare l'articolo 44 che prevede "*semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto*";

VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n.152, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";



VISTO che l'Arma dei Carabinieri:

- ritiene parte integrante della propria azione lo sviluppo della “cultura della legalità e della sicurezza” attraverso interventi formativi ed educativi, finalizzati ad accrescere la sensibilità e l'attenzione verso temi e fenomeni socio-criminali che inibiscono la crescita sociale, economica e democratica del Paese;
- promuove iniziative volte a favorire la partecipazione attiva dei cittadini al rispetto delle norme e dei regolamenti, indispensabile per garantire la civile convivenza;

CONSIDERATO che ASPI:

- è uno dei principali operatori integrati di mobilità che gestisce direttamente e tramite le proprie controllate, quale Concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre 3.000 km di rete infrastrutturale in Italia, pari a oltre il 50% dell'intera rete autostradale nazionale a pedaggio;
- sta sostenendo un ingente programma di ammodernamento infrastrutturale, secondo indirizzi tecnici e obiettivi condivisi con il proprio Concedente, che ricomprende anche la realizzazione di nuove opere che rientrano nell'ambito delle infrastrutture e insediamenti prioritari per il Paese;
- in qualità di Stazione Appaltante, ha la necessità di elevare gli standard di legalità nei propri cantieri, motivo per il quale, tra le altre cose, per quanto concerne le suddette infrastrutture prioritarie, ha in programma la stipula con le Prefetture competenti di appositi “Protocolli di Legalità” al fine di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

CONSIDERATO che lo sviluppo della “cultura della legalità e della sicurezza” trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori privati;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare, nell'esercizio delle rispettive competenze, una collaborazione volta a promuovere lo sviluppo di sinergie in ambito informativo e formativo, migliorando l'efficacia complessiva delle attività,

Tutto ciò premesso, l'ARMA e ASPI, anche dette “PARTI”, convengono quanto segue.

## PROTOCOLLO D'INTESA

### Art. 1

#### *Ambiti di collaborazione*

1. Le Premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'ARMA e ASPI, nell'esercizio dei rispettivi compiti e funzioni, intendono avviare una collaborazione nel comune obiettivo di sostenere e promuovere la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza, anche al fine di prevenire e riconoscere il manifestarsi di taluni fenomeni criminali.
3. Nel quadro delle finalità di cui al comma precedente, le aree prevalenti di collaborazione riguardano l'organizzazione di eventi formativi e informativi (*conferenze, convegni e seminari*) in materie quali:
  - la prevenzione e il contrasto dei reati contro il patrimonio (*furti, danneggiamenti, atti di vandalismo, etc.*);
  - la sensibilizzazione su fenomeni criminali come le estorsioni, l'usura e la corruzione;

- l'applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro all'interno dei cantieri.
4. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

## Art. 2

### 2.1 Accordi attuativi

1. Il rapporto di collaborazione tra l'ARMA e l'ASPI si svilupperà sulla base di attività nei settori indicati nell'art. 1, definiti in appositi accordi attuativi, che preciseranno in dettaglio l'oggetto delle attività che saranno svolte da entrambe le parti, gli aspetti di natura tecnica e organizzativa, nonché i relativi responsabili.

### 2.2 Impegni delle parti

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
- a) l'ARMA garantirà la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione, con l'interessamento in particolare:
    - dei Reparti dell'Organizzazione territoriale, per gli aspetti afferenti alla cultura della legalità e della sicurezza, avuto particolare riguardo alla prevenzione, all'intercettazione e al contrasto dei fenomeni criminali di cui all'articolo 1, comma 3;
    - del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, in ordine alla corretta applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - b) ASPI si impegna a:
    - garantire la partecipazione di qualificato personale alle iniziative in argomento, che svolga mansioni dove il rischio di poter intercettare le condotte criminose in esame è elevato;
    - mettere a disposizione dell'ARMA dati, notizie e *input* informativi qualificati, nonché analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
    - segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili.
2. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

## Art.3

### Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
- a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
  - b) per ASPI, il Responsabile *Group Security*.

## Art.4

### Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei



dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 51/2018.

#### Art.5

##### *Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.*

1. L'ARMA e ASPI si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte a quelli propri esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo ai propri marchi o loghi rimane riservato al loro esclusivo titolare.
3. Fermo restando quanto sopra convenuto, il l'ARMA e ASPI consentono all'apposizione e all'utilizzo di marchi o loghi dell'altra su documenti, cartacei o informatici, pagine web, manifesti, volantini e altri strumenti di divulgazione informativa, per l'esecuzione e la pubblicizzazione delle attività e dei progetti attinenti al presente Protocollo di intesa. L'autorizzazione all'apposizione e all'utilizzo dei marchi e/o dei loghi dell'altra Parte non si estende ad attività o progetti non concordate e/o per scopi estranei al presente Protocollo. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del marchio e/o logo dell'altra, al preventivo assenso di quest'ultima.
4. L'ARMA e ASPI si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del proprio marchio, ferma restando la piena autonomia e la discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

#### Art.6

##### *Durata, integrazioni e modifiche*

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le Parti si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti firmatarie, anche prima della sua scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché per l'esigenza di individuare strumenti e modalità di collaborazione più dettagliati.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata dalle parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art.7

*Firma digitale*

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
(*Gen. C.A. Teo Luzi*)

LUZI TEO  
ARMA DEI  
CARABINIERI  
05.02.2024  
12:15:15  
GMT+01:00



L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
DI ASPI  
(*Ing. Roberto Tomasi*)

ROBERTO TOMASI  
INGEGNERE  
05.02.2024 16:40:53 GMT+00:00



*Arma dei Carabinieri*

**autostrade** // per l'italia